



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 11/05/2021

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, l'uno contro cessione del quinto (n. ***138) stipulato in data 21/04/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 01/06/2020, e l'altro con delegazione di pagamento (n. ***201), stipulato in data 21/10/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26/05/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

con riguardo al contratto n. ***138:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.880,03 per spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di gestione e costi di intermediazione, al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione;

con riguardo al contratto n. ***201:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.420,85, per spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di gestione, costi di intermediazione e costi assicurativi, al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione (€ 645,74 e € 199,95).

Chiede altresì, per entrambi i contratti, il rimborso degli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costitutosi, l'intermediario chiede anzitutto al Collegio, in via preliminare, di disporre la riunione dei ricorsi in applicazione dell'art. 274 c.p.c., considerati gli elementi di connessione esistenti tra le due controversie.

Si oppone alle pretese del cliente, eccependo:



- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi up front e recurring, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente recurring;
- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione secondo il criterio pro rata temporis, trattandosi di costi up front e quindi ristorabili con il diverso criterio di calcolo proporzionale agli interessi (cita, al riguardo, tre decisioni del Collegio di Napoli);
- nell'ipotesi in cui il Collegio non intenda seguire tale orientamento, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento e delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del contratto (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali).
In particolare, con riguardo al contratto n. ***138 evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- la natura up front delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- con riferimento alle spese assicurative a copertura del rischio vita (contratto n. ***201), di aver provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso alla competente Compagnia Assicurativa, la quale ha già corrisposto l'importo di € 199,95, calcolato secondo il criterio stabilito nelle CGA, che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto. Eccepisce inoltre che l'Autorità Giudiziaria, in plurime occasioni, si è pronunciata sulla carenza di legittimazione passiva in capo alla Banca, evidenziando come "l'unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione del rimborso del premio sia l'impresa assicuratrice e non l'ente erogatore del finanziamento".



Pertanto chiede al Collegio, in via preliminare, di dichiarare la riunione dei due ricorsi; in via principale, di rigettare i ricorsi; in via subordinata, di circoscrivere gli importi a quelli già offerti in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dagli importi individuati quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

Il Collegio dispone, innanzi tutto, la riunione dei ricorsi, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Nel merito, la questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell'anticipata estinzione di due contratti di finanziamento, l'uno contro cessione del quinto (n. ***138), e l'altro con delegazione di pagamento (n. ***201).

Il Collegio richiama preliminarmente il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB", che viene ritenuta dal Collegio



“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

Tanto premesso, con riferimento al rapporto di finanziamento n. ***138, il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene in punto di diritto che le spese d’istruttoria, le commissioni di attivazione ed i costi di intermediazione (60%) abbiano natura *up-front* in quanto remunerativi di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Le richiamate voci di costo vanno rimborsate secondo la curva degli interessi. Di contro, le commissioni di gestione e le commissioni d’intermediazione (40%), sono da qualificarsi come *recurring* e quindi rimborsabili secondo il criterio proporzionale lineare.

Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,80%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,43%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 450,00	€ 270,00	€ 172,94		€ 172,94
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (<i>up front</i>)	€ 645,84	€ 387,50	€ 248,21		€ 248,21
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 120,00	€ 72,00	€ 46,12		rimborsate
<input type="radio"/>	c. intermediazione (60%) (<i>up front</i>)	€ 1.689,12	€ 1.013,47	€ 649,17		€ 649,17
<input type="radio"/>	c. intermediazione (40%) (<i>recurring</i>)	€ 1.126,08	€ 675,65	€ 432,78		rimborsate
<input type="radio"/>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.070
interessi legali	si

Con riferimento al rapporto di finanziamento n. ***201, il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene in punto di diritto che le spese d’istruttoria ed i costi di intermediazione abbiano natura *up-front* in quanto remunerativi di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Il rimborso dovrà avvenire secondo la curva degli interessi. Di contro, le commissioni di attivazione le commissioni di gestione ed il premio assicurativo sono da qualificarsi come *recurring* e quindi rimborsabili secondo il criterio proporzionale lineare.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	54
rate residue	66

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,00%
- in proporzione alla quota	32,45%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 400,00	€ 220,00 <input type="radio"/>	€ 129,81 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 129,81
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.104,60	€ 607,53 <input checked="" type="radio"/>	€ 358,47 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 607,53
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.499,17	€ 824,54 <input checked="" type="radio"/>	€ 486,52 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 645,74	€ 178,80
<input type="radio"/>	premio assicurativo (recurring)	€ 454,46	€ 249,95 <input checked="" type="radio"/>	€ 147,48 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 199,95	€ 50,00
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 662,76	€ 364,52 <input type="radio"/>	€ 215,08 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 215,08
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.181	
interessi legali						si	▼

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi e in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.251,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI